

COMUNE DI TREVENZUOLO

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

N°35 del 16-12-2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Straordinaria
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente/Assente
TORSI EROS	Presente
FAELLA LUCA	Presente
CAZZOLA VALENTINO	Presente
RAMANZINI ANTONIO	Presente
GAZZANI ROBERTO	Presente
SEGHETTI STEFANO	Presente
RIGONI GIULIA	Presente
ZOCCATELLI OSVALDO	Presente
REANI PAOLA	Assente
FERRARINI ANNA BERTA	Presente
BARALDO TIZIANO	Presente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: DOTT. SSA PUZZO CARMELA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza TORSI EROS nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CC 35 del 16-12-2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la seduta del Consiglio Comunale si è svolta in presenza presso la Sala Consiliare di Via Roma, 5 a Trevenzuolo;

Relaziona il Sindaco sulla proposta di delibera di Consiglio che riguarda la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti spiegando che la società partecipata Autodromo del Veneto cesserà definitivamente il prossimo anno.

Dato atto che non vi sono stati ulteriori interventi;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il vigente "Regolamento di contabilità", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e parere di regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano per i presenti e per espressa manifestazione vocale per i consiglieri dando il seguente esito proclamato dal Presidente:

- consiglieri presenti n. 10
- voti favorevoli n. 10 all'unanimità

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con consiglieri presenti, 10, favorevoli n. 10, all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – ultimo comma del decreto legislativo n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE.

IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione (“ricognizione straordinaria”) di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Trevenzuolo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/11/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 19.08.2016 N. 175, il Comune di Trevenzuolo ha effettuato la ricognizione periodica ed in particolare con:

- propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/12/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2019 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29 dicembre 2021 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

CC 35 del 16-12-2022

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione*”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel piano di ricognizione che si allega alla presente (allegato A) quale parte integrante e sostanziale, redatta secondo gli schemi tipo e le linee guida emanate dal Dipartimento del tesoro il 23/11/2018;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 9 del 14/12/2018);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito:

.....

PROPONE

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Trevenzuolo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, nonché censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti come dispone l'art. 17 del D.L. n. 90/2014, come analiticamente dettagliato nel piano allegato alla presente deliberazione (allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata prevede:
 - Il mantenimento della partecipazione nella società ESA – com s.p.a;
 - la dismissione della società Autodromo del Veneto s.p.a tramite liquidazione così come deliberato in precedenti atti e come da procedure tuttora in corso. Si precisa che nel corso del 2022 il Giudice delegato alla Procedura, all'esito dell'udienza del 17 ottobre 2022, ha approvato il conto della gestione ex art. 116 R.D 16 marzo 1942;
3. **Di precisare che tale** provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. **Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Il Sindaco
Torsi Eros

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COMUNE DI TREVENZUOLO, li 05-12-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cortesi Mattia

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI TREVENZUOLO, li 05-12-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cortesi Mattia

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to TORSI EROS

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 de Id.lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA PUZZO CARMELA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 de Id.lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo Comune, all'indirizzo www.comune.trevenzuolo.vr.it, il 09-01-2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to PICCININI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 de Id.lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 19-01-2023

[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo On – Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.trevenzuolo.vr.it, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to PICCININI EMANUELA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Trevenzuolo 09-01-2023

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PICCININI EMANUELA